

Note sulle linee guida del nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria previste dalla delega al Governo della legge 107/2015

Come dovrebbe funzionare il sistema

Secondo il testo di legge, il nuovo sistema comprende *“sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l’accesso alla professione”* e funziona così:

- 1) coloro che hanno conseguito una **laurea magistrale** (120 crediti, di cui un minimo di 24 in discipline antropo-psico-pedagogiche-metodologiche e di tecnologia didattica) possono accedere a un concorso nazionale, che - venendo subito dopo un percorso universitario siffatto - inevitabilmente sarà quasi del tutto centrato su conoscenze disciplinari. Vincendo il concorso si ottengono:
- 2) l’assegnazione a un’istituzione scolastica (o rete di scuole) e un **contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio**. Il tirocinio triennale è così articolato:
 - a. nel 1° anno di contratto: **corso annuale** istituito dalle università (anche in convenzione con le scuole) per completare la preparazione nella didattica disciplinare, al termine del quale si consegue un **diploma di specializzazione**;
 - b. nel 2° e 3° anno di contratto: **tirocini formativi nelle scuole** e graduale assunzione della funzione docente (anche supplenze);
- 3) a seguito di *“positiva conclusione e valutazione”* del tirocinio triennale, **sottoscrizione di contratto a tempo indeterminato** (ossia definitivamente docente di ruolo).

Punti critici

Premesso che il testo della delega lascia ovviamente molti aspetti ancora indeterminati, alla luce di quel che è esplicitamente previsto si possono formulare le seguenti **critiche al nuovo sistema di formazione iniziale**:

- **Ci allontana dall’Europa**. Il sistema proposto è strettamente **sequenziale**, nel quale la teoria (sia disciplinare sia pedagogica-didattica) viene sempre prima della pratica: i momenti di effettiva pratica didattica nelle scuole sono, infatti, esplicitamente previsti solo a partire dal secondo anno del tirocinio triennale (non è chiaro, infatti, se nel primo anno dopo il concorso siano previsti momenti di insegnamento pratico). Finché l’aspirante insegnante è all’università (perché frequenta la magistrale o il primo anno di “tirocinio”) non fa alcuna pratica di insegnamento. Questo modello è del tutto anomalo rispetto a quello prevalente nel resto d’Europa, dove si è imposto quello **parallelo** (vedi Allegato), che prevede **l’alternanza e l’integrazione di formazione teorica e formazione pratica all’insegnamento, che cominciano già negli anni di università e proseguono per tutto l’iter formativo**.

- **Non distingue chiaramente ciò che va tenuto distinto: abilitazione e assunzione.** Un principio che crediamo resti fondamentale per la scuola pubblica italiana è che abilitazione non significa ancora assunzione (principio ribadito, peraltro, anche dal documento iniziale della Buona Scuola). L'assunzione segue l'abilitazione, e non tutti gli abilitati hanno il diritto di essere assunti. La confusione su questo punto è stata all'origine di tante criticità della storia recente della scuola italiana (vedi questione Gae). Nel modello proposto la distinzione tra abilitazione e assunzione nuovamente non è chiara, se non altro perché non si parla più esplicitamente di "abilitazione" e non si comprende quando essa possa venire conseguita nel percorso. È ipotizzabile che, nell'iter delineato dalla legge, l'abilitazione potrebbe avere luogo al superamento del concorso nazionale per l'accesso al tirocinio triennale oppure al termine del percorso di tirocinio. Nel primo caso, però, l'abilitazione verrebbe assegnata a laureati con una mera preparazione teorica, senza che essi abbiano svolto un minuto di pratica didattica. Nel caso di percorso abilitante, invece, si assumerebbero (anche se a tempo determinato) insegnanti privi di abilitazione e, soprattutto, si farebbe coincidere il momento dell'abilitazione con quello dell'assunzione, violando il principio della separazione.
- **Non definisce modi e criteri della valutazione che portano all'assunzione a tempo indeterminato.** Così come si legge nel testo della delega, al termine del percorso triennale di tirocinio, il candidato sottoscrive un contratto a tempo indeterminato, a condizione di una "positiva conclusione e valutazione". Viene spontaneo chiedersi: a chi spetta una decisione così importante? Con quale rigore ci si aspetta che questa venga presa? Il testo è totalmente silente in merito. Se, tuttavia, si pensasse a una valutazione del percorso di tirocinio nello stile dell'attuale "anno di prova" del neoassunto da affidare al comitato di valutazione dell'istituto scolastico dove il candidato ha trascorso due anni, la FGA riterrebbe questa soluzione insoddisfacente, in quanto "debole", poco trasparente e potenzialmente iniqua (ogni comitato di valutazione avrà per forza una soggettività di giudizio, diversa dalle altre scuole), a fronte della responsabilità di decidere l'assunzione di una persona per tutta la vita all'interno della P.A.¹
- **Dura troppo.** Così come previsto, il sistema prevede che un insegnante si formi in 8 anni (5 di università + 3 di tirocinio). Tenuto conto che in media un laureato italiano consegue il titolo in 7 anni, gli anni diventano 10. A nostro avviso, decisamente troppi, anche alla luce di quel che accade negli altri sistemi europei (ad esempio, il sistema tedesco, comparativamente uno dei più lunghi, può avere una durata di 4-5 anni per insegnare nella secondaria inferiore e 6-7 anni per la secondaria superiore). Inoltre, col

¹ La FGA è in linea di principio favorevole a un sistema di assunzione degli insegnanti, dopo l'abilitazione, per via di "chiamata diretta" da parte delle scuole stesse, sebbene sia ben consapevole che questa innovazione in Italia incontra ancora molte resistenze culturali. Ma non bisogna miscelare troppo modelli diversi. Nel modello "quasi mercatistico" anglosassone in cui la scuola si prende la responsabilità di assumere direttamente il docente, quando tale rapporto di lavoro per qualsiasi ragione s'interrompe, lo stesso docente dovrà cercare di farsi assumere da un'altra scuola. In un sistema ancora totalmente ispirato da logiche pubbliche, invece, sembra un azzardo che su una scuola ricada in definitiva la responsabilità dell'assunzione in via definitiva di un insegnante. Se sbaglia, le conseguenze dell'errore ricadranno su tutto il sistema scolastico o - quanto meno - su tutte le scuole dove transiterà quel docente.

sistema proposto si posticipa eccessivamente il momento della scelta di una giovane di diventare insegnante, che avviene di fatto alla conclusione della laurea magistrale: in questo modo è inevitabile che la professione dell'insegnamento diventi, *faute de mieux*, un'opzione residuale, anziché un mestiere ambito dai migliori laureati.

Ci sono soluzioni?

In linea ideale, la FGA sostiene da tempo un modello di formazione iniziale all'insegnamento fondato sui seguenti principi: (a) *formazione universitaria con un maggiore equilibrio fra componente disciplinarista e componente pedagogico-didattica*. Si può discutere se i contenuti della triennale debbano essere tutti disciplinari oppure, come in Germania nel Bachelor, anche già pedagogico-didattici; di certo, la magistrale deve avere una prevalente dimensione pedagogico-didattica: in questo senso, i 24 crediti previsti dalla legge sono davvero pochi!; (b) *meccanismi di selezione in ingresso che orientino lo studente universitario a una scelta relativamente precoce e non residuale di "carriera docente" (dopo la triennale?)*; (c) *modello di tirocinio parallelo*, per permettere al candidato già all'università di mettere alla prova nella pratica la propria formazione teorica, sia disciplinare sia pedagogico-didattica; (d) *percorso di formazione non superiore ai 6 anni*, eventualmente prevedendo dopo la laurea magistrale svolta secondo i criteri (a) e (c) un ulteriore anno di tirocinio nelle scuole; (e) *inequivocabile distinzione fra momento dell'abilitazione e momento dell'assunzione*, sia che si rimanga all'interno di una logica totalmente pubblica (l'abilitazione non dà diritto all'assunzione, per quella ci vuole un concorso) sia che ci si spinga verso forme di chiamata diretta.

Le criticità del modello proposto e il relativo livello di dettaglio del testo della legge 107 che definisce la delega del Parlamento al Governo sono tali da rendere la proposta difficilmente emendabile alla luce dei principi sopra esposti.

Alla luce del testo attuale e dei vincoli che esso pone, si può immaginare solo un debole palliativo: rafforzare nel percorso di laurea triennale e, soprattutto, magistrale sia la componente pedagogico-didattica (nella delega, insufficiente) sia la presenza di momenti di reale tirocinio (nella delega, del tutto assenti), così da permettere che il successivo concorso nazionale verifichi in modo più esteso e completo le competenze teoriche e pratiche acquisite dal futuro insegnante. In questo caso, tuttavia, risulterebbe in parte incomprensibile la necessità di un ulteriore percorso di tre anni di tirocinio: basterebbe un anno, superato con valutazione positiva il quale si conseguirebbe l'abilitazione.

Allegato

Il nuovo sistema integrato di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria: confronto internazionale

Il sistema di formazione/assunzione, contenuto nella delega al Governo della legge 107/2015, prevede una struttura decisamente **sequenziale**, basata su una laurea triennale e una magistrale a forte contenuto disciplinare e, successivamente, su un triennio di pratica così strutturato:

- 1° anno: *diploma di specializzazione* (al termine di un corso annuale istituito dalle università).
- 2° e 3° anno: tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente.

Dal confronto con il modello francese (sulla carta più vicino al nostro) e quello tedesco, si vede come la formazione iniziale prevista dalla Buona Scuola sia anomala.

CONFRONTO RISPETTO DUE MODELLI EUROPEI: FRANCIA E GERMANIA

Francia: dal 2010 si deve completare una laurea magistrale (Master) di 2 anni, caratterizzato da:

- **Modello parallelo:** alterna formazione teorica con periodi di tirocinio.
- Il tirocinio è di 4-6 settimane nel primo anno del Master e 1 anno part-time nel secondo anno (contratto come funzionari part-time, remunerati full-time).
- La formazione teorica (sapere disciplinare, ricerca, didattica, competenze del mestiere) è di circa 550 ore nel primo anno e 300 ore nel secondo (media di un programma tipo).
- Gli studenti devono superare un concorso per accedere al programma nazionale di tirocinio del secondo anno ("*alternance-éducation nationale*"). Si offre un piano adattato al proprio progetto professionale a chi non passa il concorso.
- Dopo il Master, gli studenti affrontano un esame competitivo per ottenere un certificato di competenza per insegnare una materia specifica (CAPES: *Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré*). Questo certificato ha altri nomi per la scuola tecnica, la 'scuola vocazionale' o l'insegnamento dello sport.

Germania: il sistema prevede un percorso universitario (Bachelor + Master di almeno 270 ECTS, equivalente alla nostra laurea magistrale) e un servizio preparatorio (1-2 anni). Il sistema si caratterizza per:

- **Modello parallelo:** alterna formazione teorica con periodi di formazione pratica nelle scuole sia nel percorso universitario Bachelor-Master che nel Servizio preparatorio.

- La formazione sulla didattica (e studi approfonditi su due discipline) sono già presenti nel Bachelor e proseguono nel Master, comprendendo almeno 180 ECTS (67% del totale).
- Entrambi i percorsi finiscono con un esame di Stato (primo esame dopo il Master, secondo esame dopo il servizio preparatorio).

	Modelli di formazione teorica / tirocinio (formazione iniziale per gli insegnanti di secondaria)
Italia (legge 107)	Sequenziale Prima la laurea magistrale (formazione teorica), poi un tirocinio di 2 anni part-time preceduto da 1 anno per ottenere il <i>diploma di specializzazione</i> (formazione ancora teorica)
Germania	Parallelo Tirocinio in almeno 3 anni dei 6 anni di percorso. Distribuito all'interno di: - Master of Education (equivalente alla nostra magistrale) - Servizio preparatorio (1-2 anni, tra seminari e tirocini)
Finlandia	Parallelo 20 ECTS (circa 540 ore) di tirocinio durante gli studi pedagogici (60 ECTS), i quali sono svolti contemporaneamente con gli studi disciplinari (totale: 300 ECTS).
Austria	Parallelo 36 ECTS (900 ore) in 3 anni del Programma di formazione degli insegnanti della scuola obbligatoria
Belgio (francese)	Parallelo 780 ore distribuite in 3 anni: osservazione delle classi (1° anno) e insegnamento di una classe (2° e 3° anno)
Francia	Parallelo Per ottenere il ' <i>certificat d'aptitude au professorat du deuxième degré</i> ' (per insegnare nella secondaria) si deve fare un Master di 2 anni (equivalente alla nostra magistrale). Il tirocinio è distribuito: 1° anno: 4-6 settimane di osservazione e pratiche in scuole (distribuite nei 2 semestri) 2° anno: ' <i>alternance-éducation nationale</i> ': tirocinio equivalente a un lavoro part-time (remunerato)
Spagna	Parallelo 16 ECTS di tirocinio (circa 400 ore, delle quali 200 a scuola e 200 tesi) in un Master di 60 ECTS (1 anno) (Master di formazione per gli insegnanti di secondaria di I e II ciclo, formazione professionale e idiomi)
Croazia	Parallelo Il numero di ore dipende delle facoltà e gli studi, ma può ammontare a 270 ore, distribuite dal settimo al decimo semestre (5 anni), includendo sia attività di osservazione che di insegnamento